

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 26 DEL 29.12. 2011

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE PORTUALE DI BRINDISI AI SENSI DELL'ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.-

Il sottoscritto Prof. Iraklis HARALAMBIDIS, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 giugno 2011:

VISTA: la legge 28 Gennaio 1994, n. 84 in tema di "Riordino della legislazione in materia portuale", così come modificata, da ultimo, dalla legge 30 Giugno 2000, n. 186, con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, che affida alle Autorità portuali i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione ed ordinanza;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 3, lett. h) della citata legge n. 84/1994 conferisce al Presidente dell'Autorità portuale, sentito il Comitato portuale, l'esercizio delle attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e delle relative norme di attuazione;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 di individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Brindisi, ampliata con il successivo D.M. 16 ottobre 2008;

VISTA la propria Ordinanza n. 01 in data 29 gennaio 1997 con la quale sono state disciplinate le attribuzioni previste dall'art. 68 Cod. Nav.;

CONSIDERATO necessario rivedere ed aggiornare la disciplina delle attività svolte nell'ambito della circoscrizione portuale di Brindisi e le modalità di iscrizione dei soggetti interessati nei registri tenuti ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. da questa Autorità portuale;

VISTO l'art. 61 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione – Parte Marittima;

VISTA la Circolare n. 1160 del 10 dicembre 1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, concernente la disciplina delle attività dei Consulenti Chimici di



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

porto, come successivamente aggiornata dalla Circolare n. 912 in data 21 gennaio 2011;

ACQUISITO il favorevole parere del Comitato portuale nella seduta del 22.12.2011 e di cui alla deliberazione n. 61/2011.

ORDINA

Articolo 1 – Vigilanza

Tutti coloro che esercitano o intendano esercitare un'attività a carattere industriale, commerciale, artigianale o professionale all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Brindisi, sono soggetti, nello svolgimento di tali attività, alla vigilanza dell'Autorità predetta, ai sensi dell'articolo 68 Cod. Nav. e sono tenuti a richiedere ed ottenere la preventiva iscrizione negli appositi registri tenuti dalla medesima Autorità.

Articolo 2 – Esenzioni dall'iscrizione

Le disposizioni della presente Ordinanza relative all'iscrizione nel Registro di cui al precedente art. 1 non si applicano tuttavia ai soggetti che svolgono le seguenti attività, in quanto:

A: Già sottoposte direttamente ai poteri di controllo e vigilanza dell'Autorità Portuale di Brindisi o comunque rientranti nelle competenze della stessa oppure operanti in forza di diverse e specifiche disposizioni di legge:

- 1) attività svolte dai concessionari demaniali nell'ambito delle rispettive concessioni (ai sensi art. 36 del Cod. Nav.);
- 2) imprese portuali e terminaliste autorizzate ai sensi degli art. 16 e 18 della legge 84/94;
- 3) imprese che forniscono i servizi portuali di cui al comma 1 dell'art. 16 della Legge 84/94 (ai sensi dell'Ordinanza n. 25/2010 dell'Autorità portuale di Brindisi);
- 4) imprese che eseguono forniture e servizi affidati dall'Autorità portuale di Brindisi e/o da altre Pubbliche Amministrazioni operanti in ambito portuale;
- 5) imprese concessionarie dei servizi di interesse generale di cui ai DD.MM. 14.11.94 e 4.4.96;
- 6) soggetti che esercitano i servizi tecnico-nautici di cui all'art.14 Legge n. 84 del 1994;
- 7) palombari e sommozzatori di cui all'art. 204 del Reg. Nav. Mar., ed al Decreto M.M.M. 13.1.79;
- 8) imprese concessionarie di cui agli articoli 66 Cod. Nav. ed art. 60 del Reg. Nav. Mar.;
- 9) agenti e raccomandatari marittimi di cui alla Legge n. 135/77;



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

- 10) spedizionieri e spedizionieri doganali di cui alle Leggi n°1442/41 e 1612/60;
- 11) mediatori marittimi di cui alla Legge 478/68;
- 12) ispettori e periti dei Registri di classificazione navale;
- 13) imprese che eseguono lavori pubblici per conto dello Stato o di altri Enti Pubblici;
- 14) imprese che effettuano la raccolta degli oli esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono stati costituiti consorzi obbligatori ed ai quali le stesse siano concessionarie;
- 15) imprese che esercitano l'attività di Provveditoria navale e attività peritali in genere (come previsto dalla lettera M.T.N. DEM3/SP01100 del 26/11/1999), purchè siano in possesso della tessera di libero accesso ai porti nazionali.

Articolo 3 – Attività soggette ad iscrizione

Sono pertanto soggetti ad iscrizione coloro che intendono svolgere le seguenti attività:

1. movimentazione/fornitura provviste di bordo, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 15) del precedente articolo 2;
2. servizio di lavanderia e stireria industriale;
3. alaggio e varo di unità navali con mezzi mobili;
4. guardiania e vigilanza;
5. servizio di vigilanza per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
6. servizio di bunkeraggio a mezzo autobotte;
7. trasportatori di merci per conto terzi da e per aree esterne al porto (*);
8. ricarica bombole ed estintori;
9. derattizzazione e disinfestazione a bordo delle navi;
10. fornitura e riparazione degli impianti antincendio di bordo;

(*) Per le ditte di trasporto merci conto terzi con mezzi pesanti (camion – tir – et similia) è previsto (art. 5, lett. l) un contributo agli oneri di manutenzione delle parti comuni, direttamente dipendente dal numero dei mezzi che la ditta/società intende far operare in ambito portuale.

11. manutenzione e riparazioni di navi e loro parti, carpenteria in ferro, metallo ed in legno nonché realizzazione di manufatti;
12. installazione, manutenzione e riparazione di macchinari e strumenti di bordo;
13. sabbiatura e pitturazione;
14. compensazione di bussole magnetiche;
15. installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici, elettronici, informatici e telematici di bordo;
16. arredo navale;



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

17. degassificazione, pulizia e bonifica delle stive (limitatamente alle sole motonavi da carico e con l'esclusione delle attività che costituiscono operazioni e servizi portuali nonché servizi di interesse generale).
18. controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti ed operazioni subacquee in genere;
19. fornitura e posizionamento di distanziatori galleggianti e di parabordi supplementari;
20. servizio dei consulenti chimici di porto (Circ. n. 1160 del 10.12.1999 del M.T.N.), la cui disciplina specifica è riportata all'art. 13 della presente Ordinanza ;
21. altre attività libero professionali, diverse da quelle riservate ai Consulenti chimici di porto;
22. accompagnatore turistico, interprete turistico;
23. servizio di portabagagli da/per navi passeggeri diverso da quello accessorio al trasporto terrestre passeggeri affidato in appalto dall'Autorità portuale;
24. commercio itinerante su aree demaniali aperte all'uso pubblico, secondo la regolamentazione adottata dal Comune di Brindisi ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 ed autorizzato con le modalità di cui all'art. 10 del medesimo decreto. L'iscrizione nel registro di cui all'art. 68 Cod. nav. non abilita in ogni caso l'iscritto ad esercitare la vendita ambulante nell'ambito degli impianti portuali soggetti a normativa di security e, comunque, all'interno degli ambiti portuali delimitati dal circuito doganale portuale;
25. Spuntatori e smarcatori;
26. Minicrociere nel porto con unità navali;
27. altre attività commerciali, artigianali, industriali o professionali non elencate, svolte in maniera continuativa nonché ogni altra attività simile o assimilabile ad una di quelle sopra elencate.

Articolo 4 – Requisiti per l'iscrizione

I soggetti, per ottenere l'iscrizione al Registro di cui all'art. 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nei registri tenuti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero essere munite dei certificati attestanti la legittimità dell'esercizio delle attività che intendono espletare, rilasciati dalla competente autorità amministrativa;
- b) autorizzazioni, concessioni o nulla-osta prescritti da leggi, regolamenti ed altre normative per l'esercizio delle specifiche attività oggetto di iscrizione;
- c) non essere soggetti a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa;
- d) nei confronti dei soggetti di cui sopra non devono sussistere le cause di divieto indicate nell'all. 1 al D. Lgs. 8.8.94 n. 490 (normativa



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

antimafia). Analogo requisito deve sussistere anche per tutte le persone che ricoprono uno degli incarichi indicati nell'all. 5 del predetto Decreto.

Articolo 5 - Domanda d'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nei Registri di cui all'art. 1, i soggetti, devono presentare all'Autorità portuale di Brindisi istanza (come da facsimile all'allegato 1), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (del quale devono essere indicate le generalità complete), corredata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, contenente altresì:

- 1) codice fiscale, partita IVA, ragione sociale e sede legale;
- 2) indicazione della attività specifica, tra quelle di cui al precedente art. 3, per la quale si chiede l'iscrizione;
- 3) indicazione degli ambiti in cui si intende operare;
- 4) dichiarazione di essere nelle condizioni prescritte dalla normativa generale vigente per esercitare l'attività in questione, con indicazione degli eventuali specifici titoli professionali, autorizzazioni o nulla-osta relativi all'idoneità all'esercizio della attività richiesta.

A corredo della domanda di cui sopra deve essere altresì prodotta, in allegato, la seguente documentazione (o sua equipollente):

a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto di richiesta, riportante il nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 e s.m.i., e l'attestazione dalla quale risulti che l'impresa non è sottoposta a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa;

Nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione agli albi camerali, certificato di iscrizione agli albi professionali o di lavoro autonomo, o altra idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa;

b) copia degli eventuali titoli di idoneità di cui al punto 4 del presente articolo;

c) relazione sintetica, su carta intestata e sottoscritta, sulle modalità di svolgimento dell'attività ed indicante anche le attrezzature di maggior rilievo a disposizione;

d) elenco, sempre su carta intestata e sottoscritta, degli eventuali dipendenti o soci che dovranno operare in ambito portuale, completo dei dati anagrafici e da cui risultino le corrispondenti date di assunzione;

e) Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per le imprese che abbiano dipendenti;

f) Copia del Documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività in ambito portuale;

g) Dichiarazione, per le imprese che abbiano lavoratori dipendenti, di aver ottemperato agli obblighi previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, con specifico riferimento all'attività che si intende svolgere in ambito portuale. Dovrà essere indicato il nominativo e le generalità anagrafiche del Responsabile della Sicurezza.



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

i) copia della ricevuta dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico bancario, specificandone la causale (iscrizione o rinnovo iscrizione Registro art. 68 Cod. Nav.) dell'importo pari ad Euro 180,00 da effettuarsi presso la Banca Popolare di Bari – Filiale di Brindisi, Corso Umberto, n. 43, Codice IBAN IT 50 R 05424 04297 000000000284.

l) per le imprese che richiedono l'iscrizione per l'attività di trasporto merci conto terzi con mezzi pesanti, a titolo di contribuzione per oneri sostenuti dall'Autorità portuale per le manutenzioni delle parti comuni, è dovuto l'ulteriore versamento, da effettuarsi con le stesse forme di cui alla precedente lett. i), come di seguito determinato:

- 1) sino a 10 mezzi pesanti = Euro 120;
- 2) da 11 a 20 mezzi pesanti = Euro 240;
- 3) da 21 a 30 mezzi pesanti = Euro 360;
- 4) da 31 a 40 mezzi pesanti = Euro 480;
- 5) da 41 a 50 mezzi pesanti = Euro 600;
- 6) da 51 a 100 mezzi pesanti = Euro 1.200,00;

m) copia del certificato/polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante lo svolgimento dell'attività richiesta. La polizza deve prevedere un massimale assicurato per singolo evento non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

In tutti i casi previsti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali di cui sopra possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 6 - Istruttoria

L'Autorità Portuale promuove sulla domanda d'iscrizione di cui all'art. 5 i pareri degli Organi di Polizia e, qualora necessario, dell'Autorità doganale e/o di altri Enti o Amministrazioni.

E' facoltà dell'Autorità portuale, qualora ritenuto utile o necessario, far integrare la documentazione prodotta con altra aggiuntiva.

Articolo 7 – Iscrizione

L'Autorità Portuale, conclusa con esito positivo l'istruttoria di cui all'articolo precedente ed accertata quindi la completezza della documentazione e l'esistenza dei requisiti necessari, procede entro 60 giorni, all'iscrizione nel Registri di cui all' art. 1, rilasciandone la relativa autorizzazione/attestazione ad operare in ambito portuale per l'attività richiesta.

L'autorizzazione/attestazione è consegnata agli interessati solo previa presentazione della ricevuta del versamento di cui all'articolo 5.

L'iscrizione è valida per l'anno solare o frazione di esso per il quale è rilasciata, ed è rinnovabile di anno in anno con le modalità indicate nel successivo articolo 10. E' fatta eccezione per i consulenti chimici di porto, per i quali l'iscrizione è valida sino alla cancellazione.

E' fatto obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente all'Autorità portuale di Brindisi, documentandole nelle stesse forme di cui all'art. 5 , tutte le variazioni di qualsiasi



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

natura che si verificano nel corso di validità dell'iscrizione rispetto alla documentazione prodotta per l'iscrizione medesima o per il suo rinnovo (ragione sociale, titolare o amministratori, sede, personale,....).

Articolo 8 – Deroghe all'iscrizione

Le attività meramente occasionali, da svolgere per un limitato periodo di tempo (massimo 7 giorni solari consecutivi) per non più di tre volte in un anno, possono essere autorizzate anche in deroga all'iscrizione nel Registro di cui all'art. 1, su richiesta in duplice copia dell'interessato, previa presentazione della dichiarazione di cui al punto 4) e della documentazione di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 5, nonché della richiesta di intervento di una nave o di una impresa o di un concessionario operanti stabilmente in porto, o di altra documentazione pertinente.

Analoga autorizzazione in deroga può essere rilasciata, anche per periodi più lunghi, per motivate e giustificate necessità contingenti oppure qualora nel Registro di cui all'art. 1 non risulti iscritta alcuna impresa in grado di svolgere particolari attività.

Articolo 9 – Obblighi

Nell'esercizio dell'attività svolta, che in ogni caso non può nel modo più assoluto essere diversa da quella oggetto dell'iscrizione o dell'autorizzazione in deroga, devono essere osservate tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro, di antinfortunistica e di igiene ambientale, oltre che ogni eventuale ulteriore disposizione emanata dall'Autorità portuale di Brindisi.

Articolo 10 – Rinnovo dell'iscrizione

Al fine di ottenere il rinnovo dell'iscrizione, gli interessati devono presentare all'Autorità Portuale, entro il 15 novembre di ogni anno, apposita istanza (come da facsimile all'allegato 2) corredata:

- 1) dal certificato di cui alla lettera a) del precedente art. 5;
- 2) da copia della ricevuta del versamento di cui all'art. 5, lett. i) ed, ove del caso, lett. l).

Nell'istanza di cui sopra i richiedenti devono altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute variazioni rispetto ai dati già forniti all'Autorità portuale in occasione del rilascio dell'iscrizione di cui trattasi e a quelli successivamente comunicati ai sensi del precedente art. 7 ad integrazione e/o modificazione degli stessi, oppure in alternativa indicare le eventuali variazioni non ancora comunicate.

L'iscrizione è prorogata per il tempo occorrente al completamento della procedura istruttoria di rinnovo, qualora l'istanza di rinnovo sia stata presentata entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 11 – Cancellazione

Alla cancellazione dai Registri si procede per i seguenti motivi:



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

- a) per rinuncia formale dell'interessato;
- b) per morte del titolare della ditta individuale o per cessazione della persona giuridica;
- c) per perdita di uno dei requisiti previsti al precedente art. 4;
- d) per cessazione o modifica dell'attività oggetto di iscrizione;
- e) per gravi carenze organizzative ed inefficienza dei servizi prestati;
- f) per gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza, da altre disposizioni emanate dall'Autorità portuale di Brindisi, o da altre normative in vigore (in particolare se riguardanti le norme antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali, sul collocamento, ecc.);

All'atto della cancellazione dai Registri, l'Autorità portuale provvede alla comunicazione della intervenuta cancellazione anche alla locale Capitaneria di porto ed all'organizzazione preposta applicazione delle misure di security in ambito portuale.

Articolo 12 – Accesso in porto

L'iscrizione al Registro vale quale nulla-osta al rilascio del permesso personale di accesso in porto, per motivi inerenti all'attività da svolgere, secondo le modalità e prescrizioni di cui all'Ordinanza n. 01/2010 dell'Autorità portuale di Brindisi.

Articolo 13 – Disciplina particolare per i Consulenti Chimici di porto

L'iscrizione dei consulenti chimici di porto è soggetta alla stessa disciplina prevista per le altre categorie limitatamente alla prima iscrizione. I Consulenti chimici di porto sono iscritti in un registro distinto.

L'iscrizione dei Consulenti chimici di porto ha durata sino alla cancellazione ed è soggetta a conferma annuale, previa la dimostrazione da parte del professionista iscritto, entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno, del mantenimento/possesso dell'idoneità fisica attestata da certificato rilasciato da un Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea (di data non anteriore ad un mese rispetto al 30 dicembre) e del permanere dell'iscrizione all'Ordine.

Nel registro tenuto dall'Autorità portuale di Brindisi è possibile l'iscrizione di un massimo di 2 Consulenti Chimici di Porto.

Il professionista interessato all'iscrizione quale "Consulente Chimico di Porto" – ai fini della stessa – deve presentare apposita istanza secondo le modalità di cui all'art. 5 (nella parti applicabili), allegando alla medesima la documentazione atta a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica;
- b) Iscrizione all'Ordine professionale;
- c) Dimostrazione dell'avvenuto espletamento del tirocinio pratico di almeno un anno presso un consulente chimico di porto in attività, come specificato al punto 1.2 della Circolare n. 1160 del 10 dicembre 1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione;



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

- d) Dimostrazione del superamento della prova teorica specificata al punto 1.3 della Circolare n. 1160 del 10 dicembre 1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- e) Capacità fisica a svolgere l'attività, attestata mediante Certificato medico rilasciato, a richiesta dell'Autorità portuale di Brindisi, da un Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data dell'istanza;
- f) Impegno a garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24 nonché ad intervenire in ambito portuale entro il termine massimo di 3 ore dalla richiesta avanzata dall'Autorità portuale di Brindisi o dalla Capitaneria di Porto di Brindisi per motivi di interesse pubblico.

Ai professionisti iscritti nel registro dei Consulenti Chimici di Porto tenuto dall'Autorità portuale di Brindisi è riservato l'esercizio delle attività esplicitate al punto n. 3 della Circolare n. 1160/1999 citata in precedenza nonché quelle previste da altre disposizioni di legge e/o regolamentari che prevedono l'intervento del Consulente Chimico di Porto. Le predette attività dovranno essere espletate direttamente, restando esclusa la possibilità di avvalersi di altri soggetti/imprese/società per l'esecuzione anche parziale di alcune di esse, salvo che le stesse non siano state di volta in volta e preventivamente autorizzate dall'Autorità portuale.

L'iscrizione nel registro quale Consulente chimico di porto non costituisce garanzia per l'acquisizione di lavoro nell'ambito del porto di Brindisi.

Le prestazioni del Consulente Chimico di porto, qualora rese nell'interesse dello Stato e/o dell'Autorità portuale, saranno svolte a titolo gratuito.

In caso di indisponibilità per malattia o altro impedimento non programmato per un periodo superiore a tre giorni, il Consulente Chimico di Porto deve informare sia l'Autorità portuale che l'Autorità Marittima.

Al fine di consentire all'Autorità portuale di garantire la continua reperibilità e prontezza operativa di intervento in ambito portuale di un Consulente Chimico, i periodi programmati di ferie o altre diverse assenze programmate (es. corsi di aggiornamento, etc.) debbono essere preventivamente comunicati all'Autorità portuale che in questo senso fornirà il proprio nulla osta, una volta verificato che il servizio non resti privo di copertura per il medesimo periodo da parte degli altri Consulenti Chimici iscritti.

Ferme restando le cause di cancellazione dal registro comune a tutte le altre categorie, il Consulente Chimico del Porto è inoltre cancellato dal registro nei seguenti casi:

- a) Cancellazione dall'Ordine professionale;
- b) Perdita della capacità fisica attestata da un Ufficio di sanità Marittima ed Aerea;
- c) Mancata presentazione annuale della documentazione necessaria al mantenimento dell'iscrizione;
- d) Gravi infrazioni commesse nell'esercizio dell'attività;
- e) Gravi violazioni delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 14 – Sanzioni

Fermo il disposto di cui al precedente art. 11 ed il potere disciplinare conferito al Presidente dell'Autorità portuale dall'art. 1255 del Codice della Navigazione, in combinato



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

disposto con l'art. 8, comma 3, della legge n. 84/1994, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 15 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 01 Gennaio 2012 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

La stessa abroga l'Ordinanza n. 01/1997 ed il Decreto presidenziale n. 28/2005 di questa Autorità portuale.

Brindisi, 29 Dicembre 2011



IL PRESIDENTE
Prof. Iraklis HARALAMBIDES



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ALLEGATO 1 all'Ordinanza n. ____ del 2011

Domanda di iscrizione nei registri di cui all'Art. 68 Cod. Nav. per l'esercizio di attività nell'ambito della circoscrizione portuale di Brindisi

All'AUTORITA' PORTUALE
Ufficio Autorizzazioni e Lavoro portuale
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 7
72100 BRINDISI

OGGETTO: Domanda di iscrizione nei registri di cui all'Art. 68 Cod. Nav. per l'esercizio di attività nell'ambito della circoscrizione portuale di Brindisi.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il ____ / ____ / ____ a _____
residente a _____ in via _____ recapito telefonico _____
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società _____
con sede a _____ via _____
recapito telefonico _____ . E.mail _____ Partita
I.V.A./Cod.Fiscale _____

CHIEDE

a codesta Autorità portuale di essere iscritto nei registri tenuti ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. per lo svolgimento della sottoindicata attività in ambito demaniale marittimo ricadente nella circoscrizione dell'Autorità portuale di Brindisi:

(indicare il tipo di attività e la zona ove si svolge)

DICHIARA

- ai sensi del testo vigente della Legge 07 agosto 1990 n. 241 - art. 19, di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge previsti per esercitare la succitata attività;
- di manlevare l'Autorità portuale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare dall'esercizio dell'attività e di operare nel pieno rispetto della Legge 23.10.1960 n. 1369, in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro;



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

c) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in conseguenza di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti.


./.

A corredo dell'istanza, si allega la seguente documentazione:

- 1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dal quale risulti che l'impresa/ditta non è sottoposta a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa;
- 2) copia di eventuali titoli di idoneità per esercitare la/e attività in questione;
- 3) relazione sintetica, su carta intestata e sottoscritta, sulle modalità di svolgimento dell'attività ed indicante anche le attrezzature di maggior rilievo a disposizione;
- 4) autocertificazione con elenco, su carta intestata e sottoscritta, dei dipendenti e dei soci che dovranno operare in porto (completo di dati anagrafici e date di assunzione);
- 5) fotocopia della Carta d'identità del sottoscrittore;
- 6) Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- 7) Copia del Documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività in ambito portuale;
- 8) Dichiarazione, per le imprese che abbiano lavoratori dipendenti, di aver ottemperato agli obblighi previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, con specifico riferimento all'attività che si intende svolgere in ambito portuale. Dovrà essere indicato il nominativo e le generalità anagrafiche del Responsabile della Sicurezza.
- 9) copia dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico bancario, specificandone la causale (iscrizione o rinnovo iscrizione Registro art. 68 Cod. Nav. dell'importo pari ad Euro 180,00 effettuato presso la Banca Popolare di Bari – Filiale di Brindisi, Corso Umberto, n. 43, Codice IBAN IT 50 R 05424 04297 000000000284.
- 10) per le imprese che richiedono l'iscrizione per l'attività di trasporto merci conto terzi con mezzi pesanti, copia dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico bancario, effettuato presso l'Istituto di Credito di cui al precedente punto 9) dell'importo di Euro _____, per impiego di n. ____ di mezzi pesanti;
- 11) copia del certificato/polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante lo svolgimento dell'attività richiesta, con massimale assicurato per singolo evento non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

Luogo e data

Firma



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ALLEGATO 2 all'Ordinanza n. ____ del 2011

Domanda di rinnovo dell'iscrizione nei registri di cui all'Art. 68 Cod. Nav. per l'esercizio di attività nell'ambito della circoscrizione portuale di Brindisi

All'AUTORITÀ PORTUALE
Ufficio Autorizzazioni e Lavoro portuale
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 7
72100 BRINDISI

OGGETTO: Domanda di rinnovo dell'iscrizione nei registri di cui all'Art. 68 Cod. Nav. per l'esercizio di attività nell'ambito della circoscrizione portuale di Brindisi.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il ___/___/___ a _____
residente a _____ in via _____ recapito telefonico _____
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società _____
con sede a _____ via _____
recapito telefonico _____, e.mail _____ Partita
I.V.A./Cod.Fiscale _____

CHIEDE

a codesta Autorità portuale il rinnovo per l'anno _____ dell'iscrizione nei registri tenuti ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. per il prosieguo della sottoindicata attività in ambito demaniale marittimo ricadente nella circoscrizione dell'Autorità portuale di Brindisi:

(indicare il tipo di attività e la zona ove si svolge)

DICHIARA

- a) ai sensi del testo vigente della Legge 07 agosto 1990 n. 241 - art. 19, di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge previsti per esercitare la succitata attività;
- b) di manlevare l'Autorità portuale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare dall'esercizio dell'attività e di operare nel pieno rispetto della Legge 23.10.1960 n. 1369, in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro;



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

c) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 in conseguenza di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti.

./.

A corredo dell'istanza, si allega la seguente documentazione:

- 1) certificato di iscrizione in bollo alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dal quale risulti che l'impresa/ditta non è sottoposta a procedure concorsuali;
- 2) autocertificazione dalla quale risulti che nulla è cambiato rispetto ai dati già forniti all'Autorità portuale in occasione del rilascio dell'iscrizione di cui trattasi e a quelli successivamente comunicati ad integrazione e/o modificazione degli stessi, oppure in alternativa indicare le eventuali variazioni non ancora comunicate.;
- 3) fotocopia della Carta d'identità del sottoscrittore;
- 4) copia dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico bancario, specificandone la causale (iscrizione o rinnovo iscrizione Registro art. 68 Cod. Nav. dell'importo pari ad Euro 180,00 effettuato presso la Banca Popolare di Bari – Filiale di Brindisi, Corso Umberto, n. 43, Codice IBAN IT 50 R 05424 04297 000000000284.
- 5) per le imprese che richiedono l'iscrizione per l'attività di trasporto merci conto terzi con mezzi pesanti, copia dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico bancario, effettuato presso l'Istituto di Credito di cui al precedente punto 4) dell'importo di Euro _____, per impiego di n. ____ di mezzi pesanti;

Luogo e data

Firma

